Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Venerdì 15 luglio — Numero 165

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 344 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono modificati in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* annesse alla presente legge.

Art. 2.

Alle attuali classi di L. 3000 e L. 3300 del quadro 2°, tabella *B* (2ª categoria) sono aggiunte altre due classi a L. 3600 e a L. 4000, conseguibili anch'esse a periodi quinquennali.

Art. 3.

Il personale subalterno fuori di ruolo, passando in pianta, non avrà diritto alla pensione, secondo la vigente legge per gl'impiegati civili dello Stato; ma sarà inscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

L'inscrizione sarà fatta per tutti d'ufficio, mediante versamento alla Cassa Nazionale, da parte di ciascun agente, di L. 2 e da parte dello Stato di una quota che sarà determinata in occasione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1904-905.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *E* annessa alla presente legge.

Art. 5.

È abrogata la legge del 3 luglio 1902, n. 274, ad eccezione dell'art. 9. Sono pure abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alla presente, che andrà in vigore col 1° luglio 1904.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite nuove norme organiche per l'applicazione della legge presente.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Agli ufficiali telegrafici, già telegrafisti, cui furono soppressi i punti di merito in seguito al R. decreto 14

dicembre 1890, n. 7345, è concesso l'abbreviamento di due anni sopra un quadriennio od un quinquennio. Tale benefizio decorrerà dal 1° luglio 1905, senza effetto retroattivo.

Se nel quadriennio o quinquennio – allora in corso – non potrà essere compensato l'intiero biennio, la differenza sarà compensata sul quadriennio o quinquennio successivo.

In caso però di trattamento di pensione o di liquidazione d'indennità per sopraveniente inabilità al servizio, il predetto abbreviamento di due anni sarà immediatamente conteggiato.

Art. 7.

I supplenti in missione presso le direzioni e gli uffici di 1ª classe da oltre un anno alla data del 1° luglio 1904 e gli straordinari già nominati per decreto Reale in base all'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, che alla data suddetta siano ancora in servizio, vi saranno mantenuti col trattamento degli attuali assistenti; saranno classificati dopo i medesimi, e tra loro nell'ordine dell'anzianità d'ammissione negli uffici di 1ª classe.

Art. 8.

Gli assistenti e gli agenti di cui nel precedente articolo passeranno in ruolo: gli uomini nell'ultima classe del quadro I° della 3ª categoria (aiutanti), e le donne, nell'ultima del quadro III° della 2ª categoria (ausiliarie), occupando tutti i posti disponibili nelle rispettive tabelle della presente legge, eccettuati 12 posti all'anno da conferirsi ai sottufficiali, giusta la legge 8 luglio 1883, n. 1470.

Gli assistenti e le assistenti che non potessero trovare subito posto nelle anzidette categorie, vi saranno collocati al verificarsi delle vacanze successive, che sono loro intieramente riserbate fino all'esaurimento della classe; salva la predetta eccezione a favore dei sottufficiali dell'esercito.

Esaurita la classe, tornerà in vigore la disposizione della lettera B dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883.

Art. 9.

I fattorini telegrafici, ammessi anteriormente al regolamento organico approvato col R. decreto 14 ottobre 1900, n. 374, saranno nominati nel ruolo degli agenti subalterni dal 1° luglio 1904, salvo loro rinunzia, della quale però non si terrà più conto se presentata dopo sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge.

Oltre lo stipendio, sarà loro concesso un assegno *ad personam* da essere gradatamente diminuito a misura degli aumenti per promozioni, a partire dallo stipendio iniziale di L. 900.

L'ammontare di detto assegno sarà corrispondente alla retribuzione fissa da loro attualmente goduta, e per quei fattorini che non godono di tale retribuzione, l'assegno sarà ragguagliato alla indennità iniziale di L. 200 o L. 300, giusta il R. decreto 10 ottobre 1890, n. 7283.

Ai fattorini anziani che godono il compenso stabilito dal R. decreto 15 febbraio 1885, n. 2997, l'assegno *ad personam* sarà aumentato di L. 100 annue.

I fattorini telegrafici che verranno ammessi in servizio dopo la promulgazione della presente legge saranno retribuiti per ciascun mese, in ragione di centesimi 15 per telegramma fino ai primi 200 recapitati e centesimi 10 per numero ulteriore.

Art. 10.

Gli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici, i quali godevano la retribuzione fissa di cui nel precedente articolo 9, torneranno a goderla dal 1° luglio 1904 su la base di quella percepita all'atto del passaggio in ruolo, ma diminuita in ragione degli aumenti ottenuti o da ottenersi, a partire dallo stipendio iniziale di L. 900.

Art. 11.

Il passaggio in pianta stabile del personale fuori ruolo, che avrà luogo con l'applicazione del presente organico, è considerato come promozione agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 1 dell'allegato *U*, all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, quando sieno ad essi applicabili, e per ciò, in tal caso, il personale medesimo sarà assoggettato alla ritenuta straordinaria del 25 per cento sugli aumenti conseguiti, anzichè alla ritenuta del 15 per cento sull'ammontare degli assegni, che percepirà col passaggio in ruolo.

Art. 12.

Per l'immediata applicazione dell'organico stabilito dalla presente legge si potrà derogare alle disposizioni che regolano le nomine e le promozioni di grado. Le promozioni di classe, che ne conseguono, si faranno però esclusivamente per anzianità, tenendo presente per gli ex aiutanti postali quanto dispone l'articolo 5 del R. decreto 26 gennaio 1899, n. 43, in modo però che metà dei posti sarà conferita all'anzianità di classe, metà all'anzianità assoluta del servizio.

Per la suddetta immediata applicazione è inoltre fin d'ora soppresso l'ordinario limite di età per l'ammissione in pianta degli agenti subalterni fuori ruolo, degli allievi guardafili che ne facciano domanda, e dei fattorini telegrafici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

STELLUTI-SCALA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLE ORGANICHE

TABELLA A.

1 CATEGORIA. — *Personale direttivo.*

3 Direttori generali	a L. 9,000	L. 27,000
1 Direttore del Segretariato generale	a » 8,000	» 8,000
10 Capi di divisione, direttori superiori		

	ed ispettore superiore di 1ª classe	a L. 7,000	L. 70,000
17	Capi di divisione, direttori superiori ed ispettore superiore di 2ª classe	a » 6,000	» 102,000
65	Capi di sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 1ª classe	a » 5,000	» 325,000
70	Capi di sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 2ª classe	a » 4,500	» 315,000
105	Segretari, vice-direttori provinciali ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 1ª classe	a » 4,000	» 420,000
190	Segretari, vice-direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 2ª classe	a » 3,500	» 665,000
270	Segretari, vice-direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 3ª classe	a » 3,000	» 810,000
275	Vice-segretari - vice-ispettori di 1ª classe	a » 2,500	» 687,500
100	Vice-segretari - vice-ispettori di 2ª classe	a » 2,000	» 200,000
100	Vice-segretari - vice-ispettori di 3ª classe	a » 1,500	» 150,000
100	Volontari		
1	Bibliotecario e direttore del Museo postale	a » 4,000	» 4,000
1307			L. 3,783,500

TABELLA B.

II CATEGORIA. — *Personale amministrativo e contabile.*

QUADRO I.

30	Capi d'ufficio e cassieri	a L. 4,000	L. 120,000
125	» »	a » 3,600	» 450,000
220	» »	a » 3,300	» 726,000
350	» »	a » 3,000	» 1,050,000
450	Ufficiali di 1ª classe	a » 2,700	» 1,215,000
700	» 2ª »	a » 2,400	» 1,680,000
800	» 3ª »	a » 2,100	» 1,680,000
850	» 4ª »	a » 1,800	» 1,530,000
850	» 5ª »	a » 1,500	» 1,275,000
800	» 6ª »	a » 1,200	» 960,000
200	Alunni		
5375			L. 10,686,000

QUADRO II. — *Primi ufficiali ed ufficiali telegrafici.*

	Primi ufficiali	a L. 4,000	
	» »	a » 3,600	
16	» »	a » 3,300	L. 52,800
25	» »	a » 3,000	» 75,000
80	Ufficiali telegrafici	a » 2,700	» 216,000
14	» »	a » 2,500	» 35,000
304	» »	a » 2,450	» 744,800
17	» »	a » 2,250	» 38,250
271	» »	a » 2,200	» 596,200
9	» »	a » 2,000	» 18,000
647	» »	a » 1,950	» 1,261,650
1	» »	a » 1,750	» 1,750
79	» »	a » 1,700	» 134,300
1463			L. 3,173,750

QUADRO III. — *Ausiliarie.*

50	di 1ª classe	a L. 1,800	L. 90,000
80	di 2ª »	a » 1,600	» 128,000
120	di 3ª »	a » 1,400	» 168,000
460	di 4ª »	a » 1,200	» 552,000
710			L. 938,000

N. B. — Quadro n. 2 — Gli ufficiali di 1ª classe del quadro 1° che non conseguiranno la nomina a capo d'ufficio nel modo che sarà stabilito dal regolamento, faranno passaggio al quadro 2°, a maturazione d'un quinquennio, con la nomina a primo ufficiale.

Gli ufficiali telegrafici a L. 2,700 potranno dal quadro 2° fare passaggio al quadro 1° con la nomina di capo d'ufficio o cassiere, nel modo che sarà pure per essi stabilito dal regolamento.

Gli attuali capi d'ufficio a L. 2,700 conserveranno il titolo fino alla promozione a L. 3000.

N. B. — Quadro n. 3. — Nei posti disponibili saranno collocate prime le ex-ausiliarie ed ex-giornaliere uscite dall'Amministrazione per causa di matrimonio, qualunque sia l'età loro, salvo accertamento della conservata idoneità; e di seguito, gradatamente, le assistenti fino all'esaurimento della loro classe.

TABELLA C.

III CATEGORIA. — *Personale d'ordine.*

QUADRO I. — *Aiutanti.*

100	Aiutanti di 1ª classe a	L. 2000	L. 200,000
150	» 2ª »	» 1800	» 270,000
250	» 3ª »	» 1600	» 400,000
330	» 4ª »	» 1400	» 462,000
670	» 5ª »	» 1200	» 804,000
1500			L 2,136,000

QUADRO II. — *Meccanici.*

1	Capo meccanico	L. 3000	L. 3,000
25	Meccanici di 1ª classe	» 2500	» 62,500
30	» 2ª »	» 2000	» 60,000
56			L. 125,500

TABELLA D.

IV CATEGORIA. — *Agenti subalterni.*

QUADRO I.

10	Brigadieri e messaggeri di 1ª classe (8); Brigadieri e messaggeri commessi (2)	a L. 1700	L. 17,000
200	Brigadieri e messaggeri di 2ª classe	» 1600	» 320,000
600	» » 3ª »	» 1400	» 840,000
1800	Vice-brigadieri e vice-messaggeri	» 1200	» 2,160,000
2000	Portalettere e servienti di 1ª classe	» 1000	» 2,000,000
1800	» » 2ª »	» 900	» 1,620,000
6410			L. 6,957,000

Il numero degli agenti subalterni e di ultima classe potrà essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

QUADRO II.

50	Capi squadra di 1ª classe a	L. 1500	L. 75,000
180	» 2ª »	» 1300	» 234,000
550	Guardafili di 1ª classe	» 1100	» 605,000
360	» 2ª »	» 1000	» 360,000
1140			L. 1,274,000

Tabella E.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905.

Aumenti.

Cap.	Descrizione				
Cap. 1.	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . .	L.	2,243,555		
» 3.	Personale subalterno dell' amministrazione centrale e provinciale .	»	1,830,000		
» 4.	Personale subalterno dell' amministrazione centrale e provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	»	30,000		
				L.	4,103,555

Diminuzioni

Cap.	Descrizione				
Cap. 6.	Retribuzione agli assistenti e agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse . .	L.	1,297,555		
» 24.	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agli agenti subalterni fuori di ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di prima classe	»	900,000		
» 39.	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine).	»	390,000		
» 40.	Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	»	20,000		
» 51.	Spese d'ufficio (Amministrastrazione provinciale) .	»	50,000		
				»	2,657,555
	Carico effettivo per il bilancio.			L.	1,446,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
STELLUTI-SCALA.

Il Numero 336 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 del R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e 156 del relativo Regolamento approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi: 11 giugno, 8 luglio, 10, 13, 17 e 24 dicembre 1903, nn. 216, 217, 218, 285, 467, 473, 481, 482, 488, 489, 490 e 491, colle quali vennero approvate le previsioni per l'entrata e per la spesa dello Stato, per l'Amministrazione del Fondo pel culto e per quella del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1903-904;

Vista la legge in data 9 giugno 1904, n. 229, che approva le variazioni da introdursi alle previsioni stabilite colle leggi predette, per l'assestamento del bilancio dell'esercizio medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella esplicativa ripartita in undici prospetti, visti d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, coi quali vengono indicate le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1903-904 dell'Amministrazione dello Stato, di quella del Fondo per il culto e dell'altra del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 2.

La previsione per la competenza dell' entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1903-904 è definitivamente stabilita nella somma di lire *Milleottocentosessantasei milioni duecentonovantaseimila seicentodue* e centesimi *dieci* (lire 1,866,296,602.10), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto I.

Art. 3.

La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1903-904 è definitivamente stabilita nella somma di lire *Milleottocentotrentadue milioni quattrocentocinquantunmila seicentosettantasette* e centesimi *quarantuno* (L. 1,832,451,677.41), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto II.

Art. 4.

I residui attivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Duecentotredicimilioni duecentocinquantaduemila duecentosessantasette* e centesimi *sessantadue* (lire 213,252,267.62), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1902-903, e riportata nella colonna 9ª del prospetto I.

Art. 5.

I residui passivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Trecentonovantanovemilioni tredicimila settecentocinquantasei* e cent. *ottantasette* (L. 399,013,756.87), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1902-903, e riportata nella colonna 9ª del prospetto II.

Art. 6.

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1903-904 sono determinate, giusta la colonna 11ª del prospetto I, nella somma di . L. 1,872,753,443.39
la quale, sotto deduzione dei minori incassi, indicati nel prospetto III, che si presume di effettuare per » 56,182,603.29
si riduce a . . . . L. 1,816,570,840.10

Art. 7.

Le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1903-904 sono determinate, giusta la colonna 11ª del prospetto II, nella somma di L. 1,895,967,920.10
che sotto deduzione dei minori pagamenti, indicati nel prospetto III, che si ritiene eseguire per . . . » 151,677,433 60

si riduce a . . . . L. 1,744,290,486.50

Art. 8.

La previsione del conto di Cassa per l'esercizio 1903-1904 è stabilita secondo il prospetto IV, dal quale risulta alla chiusura dell' esercizio stesso un presunto fondo di tesoreria di lire *Trecentotrentaquattromilioni centoventunmila ottocentododici* e centesimi *quarantaquattro* (L. 334,121,812.44).

Art. 9.

La situazione del Tesoro alla fine dell'esercizio 1903-1904 viene presunta, siccome risulta dal prospetto V, nella differenza passiva di lire *Duecentoquarantaduemilioni trecentosessantasettemila cinquecentosettantuno* e centesimi *settanta* (L. 242,367,571.70).

Art. 10.

Le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1903-904 dell'Amministrazione del Fondo per il culto vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *Ventunmilioni duecentosettantasettemila trecento* (L. 21,277,300), giusta la colonna 6ª del prospetto VI;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *Ventunmilioni duecentosettantasettemilatrecento* (L. 21,277,300), giusta la colonna 6ª del prospetto VII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Ventitremilioni settecentosettantanovemila ottocentoquarantasei* e centesimi *novantatre* (L. 23,779,846.93), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1902-903 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VI;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Quindicimilioni centotrentacinquemila trecentodiciassette* e cent. *settantanove* (L.15,135,317.79), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1902-1903 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1903-904 sono previste nella somma di lire *Ventiquattromilioni trecentosettantaduemila centoquarantasei* e cent. *novantatre* (L. 24,372,146.93), giusta la colonna 9ª del prospetto VI;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1903-904 sono previste nella somma di lire *Ventiseimilioni trecentosettemila trecentosessantasei* e centesimi *novantaquattro* (L. 26,307,366.94), giusta la colonna 9ª del prospetto VII;

g) la previsione del conto di Cassa per l'esercizio 1903-904 è stabilita secondo il prospetto VIII, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di Cassa di lire *Quattromila duecentotrenta* e centesimi *settantadue* (L. 4,230.72).

Art. 11.

Le somme che costituiscono il bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1903-904, gestito dall'Amministrazione del Fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *Unmilione novecentocinquantunmila diciassette* (L. 1,951,017), giusta la colonna 6ª del prospetto IX;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *Duemilioni cinquemila cinquecento* (L. 2,005,500), giusta la colonna 6ª del prospetto X;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Ottocentoventiduemila duecentosessantasei* e centesimi *ottantuno* (L. 822,266.81), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1902-903 e riportata nella colonna 7ª del prospetto IX;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1903-904 sono determinati nella somma di lire *Novecentonovantaseimila duecentocinquantotto* e centesimi *trentacinque* (L. 996,258.35), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1902-903 e riportata nella colonna 7ª del prospetto X;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1903-904 sono previste nella somma di lire *Duemilioni duecentoventicinquemila duecentottantatre* e centesimi *ottantuno* (L. 2,225,283.81), giusta la colonna 9ª del prospetto IX;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1903-904 sono previste nella somma di lire *Duemilioni quattrocentosettantaduemila settecentocinquantotto* e centesimi *trentacinque* (L. 2,472,758.35), giusta la colonna 9ª del prospetto X;

g) la previsione del conto di Cassa per l'esercizio 1903-904 è stabilita secondo il prospetto XI, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di cassa di lire *Trecentottantatremila centoventisette* e centesimi *quaranta* (L. 383,127.40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 388 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 marzo 1904, n. 68, che approva nuovi ruoli organici del personale delle tasse di fabbricazione e del dazio consumo di Roma e di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei posti di elettricista aggiunti al ruolo del personale delle tasse di fabbricazione saranno collocati, prima, gli attuali elettricisti straordinari in base alla vigente graduatoria, e poscia, a scelta gli operai elettricisti assunti per il servizio dei battelli incrociatori addetti alla vigilanza finanziaria nei laghi e nella laguna veneta, purchè contino non meno di cinque anni di non interrotto servizio.

La scelta sarà fatta in base alle informazioni che l'Ufficio tecnico di finanza dal quale dipendono, sarà per dare sulla loro attitudine e sulla loro condotta e tenendo conto della rispettiva anzianità di servizio.

Con le stesse norme saranno scelti gli operai suindicati per coprire i posti che successivamente rimanessero disponibili nel ruolo suddetto.

Art. 2.

Nell'eventualità di soppressione degli operai elettricisti dei battelli incrociatori, o nel caso che in detto personale non si trovassero individui in possesso dell'anzianità prescritta dall'articolo precedente, i posti di elettricista di 3ª classe saranno conferiti per esame di concorso, secondo le norme ed i programmi da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 3.

I capi elettricisti saranno scelti fra gli elettricisti inscritti nella classe, che si distingueranno per capacità e per condotta.

Le nomine e le promozioni nel personale degli elettricisti sono fatte con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Se col passaggio in organico gli elettricisti straordinari conseguiranno uno stipendio inferiore all'assegno mensile di cui sono oggi provvisti, la differenza verrà loro pagata col fondo da cui si prelevano le mercedi al personale straordinario delle tasse di fabbricazione, come assegno supplementare non computabile agli effetti della pensione.

Art. 5.

Gli impiegati che risulteranno eccedenti al numero complessivo stabilito per ogni grado dai nuovi ruoli del personale daziario di Roma e di Napoli, saranno messi in disponibilità col trattamento fissato dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1560.

Art. 6.

A completare il numero degli agenti subalterni portato dai nuovi ruoli, di cui all'articolo precedente ed a coprire le vacanze future, sarà provveduto col trasferire nei ruoli stessi le guardie scelte sedentarie di finanza, presenti al Corpo, che ne facciano domanda nella via gerarchica, sempre quando contino non meno di 15 anni di servizio e non più di 45 anni di età, sieno riconosciuti di sana costituzione, esenti da imperfezioni fisiche e di condotta irreprensibile.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni di ordine speciale, applicabili al personale degli operai elettricisti per il servizio di verificazione e vigilanza delle officine di gaz-luce e di energia elettrica contenute nel regolamento sul personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 339 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 23 giugno 1904, n. 258, concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro, che autorizza il Governo a portare, mediante decreto Reale, nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1904-905, le variazioni stabilite nella tabella n. 2, annessa alla legge stessa;

Vista la legge 23 giugno 1904, n. 260, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1904-905;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. 64.	Personale di ruolo delle avvocature erariali	+ L.	66,000 —
» 65.	Personale di ruolo delle avvocature erariali - Indennità di residenza . .	+ »	2,350 —

» 70.	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze	+	» 67,540 —
» 71.	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza	+	» 250 —
» 78.	Personale di ruolo delle Delegazioni del Tesoro	+	» 97,200 —
» 79	Personale di ruolo delle Delegazioni del Tesoro - Indennità di residenza	+	» 1,750 —
» 124.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	+	» 3,960 —
	Totale degli aumenti		L. 239,050 —

Diminuzioni:

Cap. 66.	Personale straordinario delle avvocature erariali	—	L. 67,560 —
» 67.	Personale straordinario delle avvocature erariali - Indennità di residenza	—	» 2,350 —
» 72.	Personale straordinario delle Intendenze di finanza (ragioneria)	—	» 71,100 —
» 73.	Personale straordinario delle Intendenze di finanza (ragioneria) - Indennità di residenza	—	» 250 —
» 80.	Personale straordinario delle Delegazioni del Tesoro	—	» 96,040 —
» 81.	Personale straordinario delle Delegazioni del Tesoro - Indennità di residenza	—	» 1,750 —
	Totale delle diminuzioni		L. 239,050 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **345** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1904, n. 276, con la quale il tribunale di Castelnuovo di Garfagnana viene staccato dalla Corte d'appello di Genova e aggregato a quella di Lucca;

Visto l'articolo 2 della legge stessa, col quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale all'esecuzione della medesima;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli appelli in materia civile e commerciale dalle sentenze del tribunale di Castelnuovo dalle ordinanze ed ogni altro gravame che sia per legge devoluto alla cognizione della Corte di Genova, che non siano passati in istato di decisione, o per essere rimasta ferma la iscrizione a ruolo, o per essere state lette le conclusioni, o comunque depositati gli atti e fissato il giorno per la discussione o per la trattazione dello affare in Camera di Consiglio, saranno portati alla cognizione della Corte di Lucca mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte e al suo procuratore in causa.

Art. 2.

Dal giorno della notificazione di quest'atto decorrono i termini ed hanno efficacia le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla elezione del procuratore, ed al deposito del mandato presso la Corte di Lucca, ed agli effetti della mancata costituzione di procuratore.

Art. 3.

I termini a comparire, segnati nelle citazioni in appello già notificate, s'intendono prolungati di tutto il periodo di termine segnato dalla legge per la distanza dal domicilio del convenuto alla sede della Corte di Lucca.

Art. 4.

I ricorsi per ammissione al gratuito patrocinio e i gravami interposti dalla Commissione di prima istanza saranno conosciuti dalla Commissione di Appello presso la Corte di Lucca.

Quando però sia intervenuto decreto di provvisoria ammissione, e la causa debba essere giudicata dalla Corte di Genova, il decreto di conferma sarà di competenza della Commissione presso la Corte di Genova.

Art. 5.

I ricorsi in Cassazione provenienti dalla giurisdizione del tribunale di Castelnuovo già notificati e pei quali sia stato fatto il deposito degli atti alla cancelleria della Corte di cassazione o sia intervenuta l'ordinanza presidenziale che fissa il giorno per la trattazione, saranno giudicati dalla Corte di cassazione di Torino.

Art. 6.

Tutti gli altri ricorsi già notificati saranno portati alla cognizione della Corte di cassazione di Firenze con semplice atto notificato alla parte e coll'osservanza dei termini dati per la comparizione alla Corte di Cassazione di Firenze. I termini ancora in corso s' intenderanno rinnovati, e decorreranno dalla notificazione del detto atto.

Art. 7.

Gli appelli penali, già notati a ruolo oltre il 30 giugno, e le istanze proposte per essere giudicate alla Corte di Genova dal Pubblico Ministero o dai condannati o dalla parte civile, le opposizioni ad ordinanze o sentenze del tribunale di Castelnuovo saranno deferiti alla Corte di Lucca a cura del Pubblico Ministero.

I termini che si troveranno in corso al primo luglio per i condannati o per il Pubblico Ministero ricominceranno a decorrere e saranno computati per la presen-

tazione dei motivi o per la prosecuzione dell'appello per intero dal 1° luglio.

Art. 8.

Il procuratore generale farà notificare un nuovo atto per comparire nanti la Corte di Lucca, curando la osservanza dei termini e delle forme segnati per la trattazione degli appelli.

Art. 9.

Le ordinanze che dispongono la trasmissione alla procura generale di Genova, quando pure sia intervenuta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, le opposizioni proposte alla sezione d'accusa contro qualunque provvedimento istruttorio, anche quando sia intervenuta sentenza o provvedimento non definitivo, saranno per cura del Pubbblico Ministero portate alla cognizione della Corte di Lucca.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di Lucca disporrà per la notificazione alle parti del deposito degli atti, nei casi nei quali sia dalla legge prescritto ; o la nuova citazione a comparire quando sia stata fatta, nelle forme ordinarie, senza riguardo all'elezione di domicilio che sia stata fatta negli atti giudiziarî, appelli, libertà provvisoria e simili.

I termini accordati dalla legge che si trovino in corso saranno rinnovati per intero, e decorreranno dal 1° luglio.

Art. 10.

Fino alla formazione definitiva delle liste dei giurati per l'anno 1905, i giurati del Circondario di Castelnuovo di Garfagnana continueranno a prestar servizio presso la Corte d'Assise del Circolo di Massa.

Art. 11.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° luglio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 346 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 gennaio 1897, n. 2, col quale fu costituita presso ciascun Ministero una speciale Commissione per invigilare che le spese di bilancio sieno costantemente mantenute nei limiti stabiliti dal Parlamento ;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 29 giugno 1904, col quale venne invitato il Governo ad attuare nuovi ed efficaci provvedimenti atti ad evitare le eccedenze di impegni ;

Ritenuto che la rigorosa osservanza dell'art. 45 della legge di contabilità generale richiede discipline intese a coordinare l'opera degli uffici amministrativi e delle ragionerie al mandato di vigilanza affidato alle indicate Commissioni, sotto il diretto controllo della Corte dei conti ;

Considerato che le Commissioni tecniche istituite dal Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e dei Telegrafi, per studiare il riordinamento dei servizi contabili dell'Amministrazione postale-telegrafica, hanno ripetutamente dimostrata la necessità di basare tale riordinamento sulla netta separazione delle contabilità pertinenti al bilancio da quelle concernenti le varie gestioni speciali affidate al Ministero delle Poste e dei Telegrafi ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il Tesoro e per le Poste e Telegrafi ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Agli effetti della vigilanza sugli impegni di spesa affidata alle Commissioni istituite con l'art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1897, n. 2, il Capo ragioniere di ciascun Ministero compilerà entro i primi 20 giorni di ogni mese la situazione dei capitoli di spesa, in base agli impegni che dovranno essergli comunicati dagli uffici amministrativi.

I Capi dei diversi servizi comunicheranno inoltre alla Commissione di vigilanza, sotto la loro responsabilità, tutti gli impegni in corso che non fossero stati ancora partecipati al Capo ragioniere, nonchè tutte le altre notizie relative ai bisogni dei diversi servizi ed al probabile futuro andamento degl'impegni.

Art. 2.

Le Commissioni di vigilanza sugl'impegni devono studiare e proporre i provvedimenti opportuni affinchè la assunzione degl'impegni delle spese di bilancio proceda in misura da evitare che si oltrepassino gli stanziamenti relativi fissati dal Parlamento.

I verbali delle adunanze delle Commissioni saranno trasmessi in copia al Ministro del Tesoro ed alla Corte dei conti entro cinque giorni dalla loro data. Alle copie dei verbali si unirà l'indicazione dei provvedimenti adottati, o che si credesse di adottare intorno ai fatti constatati dalla Commissione e alle proposte da essa presentate.

Art. 3.

Qualora dalle comunicazioni di cui al precedente articolo risultasse l'insufficienza di qualche stanziamento, in confronto degli impegni presunti, e non fossero indicati i provvedimenti adatti a farvi fronte, la Corte dei conti farà i debiti uffici presso il Ministro del Tesoro, affinchè sia sollecitamente provveduto ad evitare le eccedenze di impegni.

Art. 4.

Fino a quando non sieno date disposizioni legislative

sul riordinamento dei servizi contabili delle Amministrazioni centrali, conformemente al progetto presentato alla Camera il 17 marzo 1904, la Corte dei conti, ogni volta che dall'esame degli atti, ad essa comunicati per l'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni o in forza del presente decreto, rilevasse l'assunzione di impegni in eccedenza alle somme accordate dal Parlamento, avvertirà il Ministro del Tesoro per quelle misure, anche di ordine disciplinare, che il Ministro stesso ravvisasse opportuno di adottare, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Ministro del Tesoro, col mezzo della Ragioneria generale dello Stato, farà ispezionare i conti degli impegni di ciascun Ministero per assicurarsi che essi sieno tenuti in conformità delle istruzioni che saranno all'uopo impartite.

Art. 6.

Nelle scritture e nelle contabilità del Ministero delle Poste e dei Telegrafi dovranno mantenersi costantemente distinte le operazioni di cassa riguardanti il bilancio dello Stato, da quelle concernenti i vaglia, i depositi a risparmio e gli altri depositi di varia natura, che l'Amministrazione è autorizzata a ricevere.

Nella scrittura e nella contabilità dei depositi a risparmio saranno tenuti in separata sede i depositi giudiziali e i depositi di opere pie.

Art. 7.

L'ufficio di sindacato della Corte dei conti, istituito presso l'officina delle carte valori in Torino, coll'articolo 31 del regolamento approvato col R. decreto 16 giugno 1881, n. 253, estenderà il suo controllo anche alla fabbricazione delle carte-valori postali ed al loro passaggio al magazzino centrale in Torino dipendente dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 8.

È istituito presso la Cassa centrale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi uno speciale ufficio di riscontro diretto da un delegato della Corte dei conti, assistito da un delegato del Tesoro e da un delegato del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per invigilare affinchè i fondi dei vaglia e dei risparmi non siano, per alcuna ragione, destinati a pagare spese di bilancio e per segnalare alla Corte dei conti, al Ministro del Tesoro e al Ministro delle Poste e dei Telegrafi le eventuali infrazioni a tale norma.

Art. 9.

I fondi di bilancio che il Ministero delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato a procurarsi con mandati di anticipazione da intestarsi ai Capi servizio dell' amministrazione centrale ed ai direttori provinciali, non potranno essere prelevati dalla sezione di R. Tesoreria provinciale che mediante quietanze dei rispettivi cassieri, saranno custoditi nella Cassa centrale e nelle Casse provinciali delle poste e tenuti in evidenza, nelle scritture delle Casse stesse, distintamente per ciascun mandato.

L'erogazione dei fondi in parola avverrà con ordinativi dei titolari dei mandati, vistati dal Capo ragioniere del Ministero o dai Capi delle computisterie provinciali, e imputati al conto aperto per ciascun mandato nelle scritture delle casse.

Il Capo ragioniere del Ministero e i Capi delle computisterie provinciali, il Cassiere centrale ed i Cassieri provinciali rifiuteranno rispettivamente il visto ed il pagamento degli ordinativi emessi in eccedenza ai fondi di ciascun mandato.

Nei primi giorni di ciascun mese i primi ragionieri delle Intendenze di finanza ispezioneranno le Casse provinciali delle poste e le rispettive scritture, per accertarsi dell'esecuzione delle norme in parola, trasmettendo alla Corte dei conti, al Ministero del Tesoro ed al Ministero delle Poste e dei Telegrafi i verbali delle verifiche eseguite.

Art. 10.

Con altro decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e dei Telegrafi, sarà nominata una Commissione, presieduta da un Consigliere della Corte dei conti, e composta di funzionarî delle due amministrazioni per coordinare tutte le disposizioni contabili riguardanti i servizi delle poste e dei telegrafi in unico testo di regolamento da approvarsi con le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Tale regolamento dovrà informarsi ai seguenti principî fondamentali:

a) ridurre l'uso dei mandati di anticipazione nei limiti strettamente indispensabili al regolare funzionamento dei servizî;

b) eliminare i depositi e le altre operazioni di Cassa che secondo le norme della contabilità di Stato debbono farsi presso la Sezione di R Tesoreria Provinciale o che possono passarsi alla medesima senza scapito del normale andamento dei servizi;

c) impedire assolutamente l'uso dei pagamenti allo scoperto, subordinando i servizi che l'amministrazione delle poste e dei telegrafi sia autorizzata a fare per conto di altre Amministrazioni, di Enti pubblici o di privati, al preventivo deposito delle somme necessarie;

d) accentrare nella ragioneria del Ministero tutti i servizi contabili dell'Amministrazione, e rinvigorire l'azione di riscontro della ragioneria medesima, precisando gli elementi in base ai quali tale riscontro deve esercitarsi.

Art. 11.

Con atti successivi concordati tra il Ministro del Tesoro e quello delle Poste e dei Telegrafi, sarà data graduale attuazione alle disposizioni del presente decreto riguardanti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
STELLUTI-SCALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero CCLXXIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1904 della Camera di commercio ed arti di Benevento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Benevento è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria od un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di Categoria *B* e del gruppo XXVI della Categoria *C*, esclusi gli interpreti e i corrieri.

Art. 2.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi con aliquota proporzionale, e variabile da un minimo di L. 0,25 ad un massimo di L. 2,50 per ogni 100 lire di redditi netti commerciali od industriali, quali risultano dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

L'aliquota può essere applicata nella misura progressiva seguente:

REDDITI ACCERTATI di R. M. al netto	Aliquota massima per ogni 100 lire di reddito
Da L. 201 — a L. 500 —	L. 1 —
» » 500 01 » » 1000 —	» 1 25
» » 1000 01 » » 2500 —	» 1 50
» » 2500 01 » » 5000 —	» 1 75
» » 5000 01 » » 7500 —	» 2 —
» » 7500 01 » » 10000 —	» 2 25
Oltre le L. 10000 —	» 2 50

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa i redditi netti inferiori alle annue L. 200 (duecento).

Art. 5.

Entro i limiti massimi delle aliquote stabilite nella precedente tabella, la Camera dovrà ogni anno, con la presentazione del bilancio preventivo, proporre all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la percentuale della tassa da applicarsi effettivamente per ogni categoria.

Art. 6.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'applicazione e riscossione delle tasse sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Benevento

Art. 1.

Alla tassa camerale sono soggetti - nei limiti fissati dalla tabella di cui all'art. 3 del R. decreto che approva il presente regolamento - tutti gli esercenti commerci e industrie compresi nella categoria B e nel gruppo XXVI della categoria C dei ruoli per la tassa di ricchezza mobile, sia che abbiano nella provincia di Benevento la loro sede principale, sia che figurino come filiali di aziende che abbiano in altra provincia la loro sede principale.

Art. 2.

Ogni anno, dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile della categoria B e del gruppo XXVI della categoria C, saranno divenuti definitivi la Camera di commercio si rivolgerà alle agenzie delle imposte per avere, a proprie spese, lo spoglio dei redditi commerciali ed industriali della categoria e del gruppo suddetti.

Art. 3.

Con procedimento diretto si accerteranno esclusivamente gli utili delle società, istituti di credito, ditte nazionali ed estere ed in generale di tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi o succursali.

Art. 4.

In base ai dati così ottenuti, la Camera formerà i propri ruoli che saranno distinti per comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. Cognomi e nomi o ditta dei contribuenti.
2. Specie del commercio o dell'industria esercitata.
3. Reddito accertato di ricchezza mobile al netto.
4. Quota della sovrimposta camerale, giusta la misura percentuale da approvarsi ogni anno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
5. Discarichi e riduzioni fatte in seguito a reclami.
6. Somma annua netta da pagarsi.

Art. 5.

I ruoli così compilati, con le due ultime indicazioni in bianco, saranno pubblicati nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, ed affissi per un mese nella sala all'uopo destinata della sede camerale.

Art. 6.

Le iscrizioni, pei casi considerati dall'art. 3°, dovranno essere notificate ai rappresentanti delle Ditte, Società, ecc., a mezzo del fattorino, nel capoluogo della provincia, e a mezzo del commesso comunale o con lettera raccomandata negli altri Comuni.

Art. 7.

I contribuenti che si ritenessero indebitamente inscritti potranno

ricorrere al Consiglio camerale, facendo registrare in Segreteria il ricorso, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dei ruoli se l'iscrizione sia stata eseguita in conformità dell'articolo 2 e della effettuata notifica se l'inscrizione fu fatta ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8.

La Camera, dopo altri 20 giorni, delibera sui reclami e fa annotare sui ruoli, in base alle deliberazioni prese, le indicazioni n. 5 e 6 di cui al precedente articolo 4. Le sue deliberazioni saranno comunicate ai reclamanti.

Art. 9.

Completati così i ruoli, la Camera li trasmetterà al prefetto della provincia dal quale - dopo che la percentuale della tassa per ogni singola categoria sarà stata annualmente approvata dal Ministero - saranno resi esecutorî.

Art. 10.

Adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti, il presidente della Camera provvederà alla pubblicazione dei ruoli presso i singoli uffici comunali per otto giorni consecutivi, e con manifesto a stampa, affisso per cura delle autorità municipali, indicherà l'epoca assegnata pei pagamenti delle rate. Detto pagamento verrà generalmente fatto in due uguali rate.

Art. 11.

La pubblicazione dei ruoli degli iscritti debitori legalmente obbligati al pagamento della tassa sarà aumentata dall'aggio dovuto all'esattore e di ogni altro accessorio.

Art. 12.

Trascorsi gli otto giorni dalla pubblicazione i sindaci consegneranno agli esattori locali i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta indicante l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Una copia conforme di tale ricevuta sarà immediatamente trasmessa al presidente della Camera insieme con una copia del manifesto di cui all'articolo 10, corredata della dichiarazione di affissione.

Art. 13.

I contribuenti iscritti nei ruoli possono presentare alla Camera ricorso in carta legale da cinquanta centesimi:

1° per gli errori materiali, purchè il ricorso sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli;

2° per cessazione o riduzione di reddito, qualora il reclamo venga presentato entro i tre mesi dal giorno in cui fu notificato al contribuente l'ordine di rimborso della imposta principale.

Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle Commissioni competenti, o da apposito certificato dell'Agenzia delle imposte.

Tali ricorsi non sospendono l'esazione della tassa, ma, nel caso di accoglimento, danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 14.

La percezione della tassa camerale sarà affidata d'ordinario agli esattori delle imposte dirette dello Stato; regolata con le medesime norme e principî in vigore per la riscossione di queste, e quindi con lo stesso aggio e relative multe, nonchè coll'obbligo del non riscosso per riscosso. Si potrà in casi eccezionali ricorrere ad altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 15.

L'esattore o incaricato della riscossione rimarrà legalmente costituito debitore verso la Cassa camerale per l'ammontare del ruolo affidatogli, e verserà la somma relativa alle scadenze stabilite ritenendo l'aggio che gli spetta.

Art. 16.

Le somme risultate inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti saranno dalla Camera rimborsate all'esattore, dopo un mese dalle scadenze assegnate ai pagamenti, purchè ne documenti l'inesigibilità con dichiarazione dell'Agenzia delle imposte che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote di imposta principale.

Art. 17.

In ogni altro caso previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e 39 e 40 del relativo regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1893, n. 710, sulle derivazioni delle acque pubbliche;

Visto il R. decreto 1900 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Ancona;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la detta provincia, compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, e concernente il solo Rio delle Grotte;

Visti gli atti comprovanti la eseguitane pubblicazione, a termini di legge, senza reclami od opposizioni di sorta;

Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Ancona in data 29 ottobre 1903;

Vista la nota 3 marzo 1904, n. 161,395, del Ministero delle Finanze;

Ritenuto che nessuna ragione speciale si ebbe per escludere dall'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ancona il ripetuto Rio delle Grotte; e che esso non vi fu compreso solo perchè dagli elementi allora posseduti non risultava la circostanza che quel corso d'acqua avesse dato luogo, fin dal 1863, ad una concessione governativa di derivazione d'acqua per l'animazione di un molino;

Considerato che, in omaggio alla massima adottata dalla Commissione centrale per la revisione degli elenchi delle acque pubbliche, e dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, la esistenza di opifici è stata sempre ritenuta, per pratica costante, come uno dei requisiti sufficienti per la inclusione negli elenchi stessi di un corso d'acqua, anche se di scarsa portata e di breve percorso;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Ancona, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

l'uso delle quali deve essere concesso in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, per le derivazioni di acque pubbliche

PROVINCIA DI ANCONA

NB. I limiti fissati con località determinate, percorrenza o confluenza, hanno valore solo quando limitano il corso in un punto superiore all'ultimo opifizio esistente, che in ogni caso detto limite s'intende esteso fino alla presa d'acqua di tale ultimo opifizio.

Nella 2ª colonna l'indicazione di *fiume, torrente, vallone, botro*, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
1	2	3	4	5	6
	ELENCO SUPPLETIVO				
1	Rio delle Grotte	Esino	Fabriano	Dallo sbocco per km. 1.000 verso monte	

Visto, d'ordine di Sua Maestà, come da R. decreto in data del 7 aprile 1904.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici
TEDESCO.

V.° *Per la Corte dei Conti*
A. LERIS.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1904:

Zanni dott. Filippo, vice segretario di 3ª classe, è nominato, per esame di concorso, uditore giudiziario, a decorrere dal 1° giugno 1904.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1904:

Rizzini dott. Arrigo, volontario, è nominato, per esame di concorso, volontario amministrativo nel Ministero del Tesoro, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Con R. decreto del 9 giugno 1904:

Beretta comm. Alessandro, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, col grado onorifico di segretario generale, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Muda comm. Pio, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Schiavo comm. Enrico, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Ellero cav. Antonio, primo segretario, è dispensato dall'impiego per ragioni di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Pissavini Angelo, archivista di 3ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Con R. decreto del 26 giugno 1904:

Sabatini cav. Giuseppe — Pacini cav. Torquato — Armelisasso cav. Antonino, direttori capi di divisione, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Masera cav. Domenico — Boldi cav. Giulio — Vaerini cav. Giuseppe, capi sezione di 1ª classe, sono nominati direttori capi di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° luglio 1904.

(Continua).

MINISTERO DELLA MARINA

Il Ministero della Marina ci comunica la seguente notificazione emanata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Domenicana.

San Domingo, 25 aprile 1904.

Signor Ministro,

Ho l'onore di comunicare a V. E. che, nell'intento di pacificare completamente il Distretto di Monte Cristy, il Governo provvisorio e conformemente alle norme del diritto di guerra universalmente accettate e riconosciute, ha deliberato in data 23 del corrente mese il blocco effettivo del porto di Monte Cristy, ordinando che un incrociatore della marina da guerra nazionale sia adibito esclusivamente a tale servizio e sorvegli l'ingresso del porto anzidetto uniformandosi alle consuetudini del diritto internazionale e vietando l'accesso del porto medesimo a tutte le navi mercantili.

Spero che questa notificazione, la quale costituisce uno dei requisiti prescritti dal diritto pubblico per l'effettività del blocco e la presenza dell'armata nazionale, che forma il requisito principale, saranno ritenuti sufficienti da V. E. a renderò perfetto il blocco già pubblicato e che questo sarà rispettato dalle navi della sua nazione,

Mi valgo di questa circostanza per rinnovare a V. E. i sentimenti della mia distinta considerazione.

I. F. SANCHES.

Al signor Ministro Residente di S. M. il Re d'Italia.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	100712 Assegno provv.	Canonicato di Sant'Alessio nel Capitolo cattedrale di Ugento (Lecce)	*Lire*	1 13	Firenze
»	7045 Assegno provv.	Intestato come sopra	»	4 25	»
Consolidato 3 %	7089	Chiesa di Santa Maria delle Grazie di San Martino - Diocesi di Montepulciano, rappresentata dal suo rettore pro-tempore. Con avvertenza	»	9 —	Roma
Consolidato 4,50 %	702 Assegno provv.	Congregazione di Carità del comune di Montagano (Campobasso)	»	2 14	»
Consolidato 5 %	13602 / 408902	Tommasini Antonio, fu Pasquale, domiciliato in Spoleto; con annotazione	»	250 —	Torino
»	83799 / 479099	Intestato come sopra	»	110 —	»
»	539544	Caserio Stefano fu Domenico, domiciliato a Torino. Con avvertenza	»	50 —	Firenze
»	1300095	Maffia Vittoria di Gaetano, moglie di de Stefano Giovanni di Giuseppe, domiciliata in Orsara di Puglia (Avellino)	»	860 —	Roma
»	127455 / 310395	Picarella Giuseppe di Andrea, domiciliato in Napoli. Vincolata per tempo indeterminato a favore delle finanze dello Stato, per sua cauzione come ricevitore del lotto al banco n. 52 in Napoli, estensibile per qualunque altro banco cui potesse in seguito essere chiamato ad esercitare	»	160 —	Napoli
»	817712	Caldini Pietro di Domenico, domiciliato a Dolceacqua (Porto Maurizio). Con annotazione	»	25 —	Roma
»	852786	Chiesa parrocchiale di Naso (Messina). Con avvertenza	»	5 —	»
»	35556 / 382066	Cangelosi Leonardo di Calogero, domiciliato in Gibellina. Vincolata a favore dell'Amministrazione delle Poste del Regno per la cauzione dello stesso signor Cangelosi, commesso postale in Gibellina	»	15 —	Palermo
»	37850 / 381360	Intestata ed annotata come la precedente	»	5 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	998388 Solo certificato di nuda proprietà	Corvetto Paola fu Antonio, moglie di Denegri Agostino, domiciliata in Genova. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Migone Maria fu Angelo, vedova di Corvetto Antonio, domiciliata in Genova . . . *Lire*	55 —	Roma
»	53169	Cappella di Sant'Andrea in Sant'Angelo in Pescheria di Roma . . . . »	25 —	Firenze
»	860644 Solo certificato di nuda proprietà	Monteghirfi Maria, Giuseppe, Angela, Luigi, Carlo ed Antonio, del vivente Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Nè (Genova). Con vincolo di usufrutto a favore del detto Monteghirfi Giovanni, vita durante. . . . . »	10 —	Roma
»	1281044	Beneficio parrocchiale di San Giacomo in Rivarolo Canavese (Torino) . . . . »	10 —	»
»	1186256	Lamberti Domenico fu Luigi, domiciliato in Millesimo (Genova). Sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione dovuta da Fresia Luigi fu Giovanni Battista, nella sua qualità di titolare dell'Ufficio postale e telegrafico di Torino, piazza Lagrange, con estensione del vincolo a qualsiasi altro impiego gli venisse in seguito conferito . . . . . . »	100 —	»
»	1186257	Intestata e vincolata come sopra . . . . »	100 —	»
»	1186258	Intestata e vincolata come sopra . . . . »	100 —	»
»	1118915	Rossi Teresa fu Pietro, moglie di Lamberti Domenico, domiciliata a Millesimo (Genova). Vincolata ad ipoteca a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi per cauzione dovuta da Fresia Luigi di Giovanni Battista, nella sua qualità di contabile sia pel servizio postale che telegrafico . . . . »	350 —	»
»	1299555	Rossi Teresa fu Pietro, moglie di Lamberti Domenico, domiciliata a Millesimo (Genova), libera. . . . . »	500 —	»
»	1299556	Intestata come sopra, libera . . . . »	500 —	»
»	1209268	Lamberti Domenico fu Luigi, domiciliato a Millesimo (Genova). L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene dallo impiego di parte della somma di L. 4000 pagata dai coniugi Lerda Bernardino di Edoardo e Ghio Maria Eleonora di Francesco, per le causali di cui nell'atto di quietanza (5 gennaio 1900) a rogito Sena, notaio in Cuneo, spetta al signor Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio (Genova). . . . »	40 —	»
»	1209269	Arena Giovanni, Giuseppe e Carlo di Francesco, l'ultimo minore, sotto la patria potestà del padre e prole maschile nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliati a Cengio (Genova). Vincolata come la precedente . . . . »	160 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1142582	Prole maschia nata da Arena Francesco fu Giovanni, cioè Arena Carlo-Giuseppe, Giovanni, Luigi e Carlo e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco domiciliati in Cengio (Genova). La presente rendita proviene dall'impiego della somma di L. 1500, quota spettante ai titolari sulla maggior somma di L. 3000 pagata dai fratelli Paoletti per riscatto di censo coll'atto 6 aprile 1897, a rogito Barberis, notaio in Tarantasca e l'usufrutto vitalizio della rendita stessa spetta a detto Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio, giusta detto atto, ai termini dei due testamenti segreti del fu sacerdote Luigi Arena in data 21 luglio 1851 e 15 novembre 1854	*Lire*	70 —	Roma
	1024887	Arena Giovanni, Luigi, Giuseppe e Carlo, prole maschia nata dal vivente Francesco, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliati a Cengio (Genova). L'usufrutto vitalizio della presente rendita, la quale rappresenta il reimpiego del capitale riscosso in conformità della autorizzazione del Tribunale di Cuneo 10 settembre 1890, con l'atto di quietanza 5 aprile 1893 a rogito Floris notaio in detta città, spetta al sig. Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio	»	500 —	»
Consolidato 4 50 %	15978 Assegno provv.	Congregazione di Carità di Ispra (Como)	»	2 28	»

Roma, addì 1° luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Capo Sezione
ROSSI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 839,121 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 320, al nome di aventi diritto alla quota disponibile della eredità di Arici Luigi fu Carlo, e vincolata per assicurare la proprietà ai figli maschi nascituri da *Francesco Luigi* e Giuseppe Arici fu Luigi, e dal minore Pietro Arici fu Pietro, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi per assicurare la proprietà ai figli maschi nascituri da *Luigi Francesco* e Giuseppe Arici, ed al minore Pietro Arici fu Pietro, ecc.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° luglio 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 796,243 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 140 e N. 796,255 di L. 210, entrambe al nome di Zorzoli Serafina fu *Pietro*, moglie di *Iamone* Pietro fu Giacomo, domiciliato in Novara (con vincolo dotale), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zorzoli Serafina fu *Carlo*, moglie di *Iamoni* Pietro fu Giacomo domiciliata in Novara, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,263,465 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 450, al nome di Grosso *Pietro, Giuseppe, Adolfo* e Camillo di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Campertogno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grosso *Pietro, Giuseppe* ed *Emilio* di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Campertogno, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 giugno 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 15 luglio in lire 100.00

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.94, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 15, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

14 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo	102 72 23	100,72 23	102,57 01
4 % netto	102 47 92	100 47 92	102,32 70
3 1/2 % netto	100,51 14	98,76 14	100 37 83
3 % lordo	72,50	71,30	71,80 82

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *a posti di studio nel Collegio « Regina Margherita » in Anagni per orfane d'insegnanti elementari.*

È aperto il concorso ai posti di studio gratuiti che risulteranno vacanti alla fine dell'anno scolastico.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da una lira (salvo il disposto dell'ultimo alinea del presente avviso), dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 15 agosto p. v. e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile, da cui risulti che al 30 settembre p. v. l'orfana non ha meno di sei anni compiuti nè più di dodici;

2. Stato di famiglia;

3. Certificato della Giunta comunale:

a) sulla professione del genitore superstite, o, se la fanciulla sia orfana di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno, qualora esistano;

b) sul numero e sulla professione delle persone che compongono la famiglia;

c) sullo stato patrimoniale delle persone che a' termini dell'art. 142 del Codice civile sono obbligate agli alimenti, vale a dire del padre, della madre, degli avi paterni, o materni, dei fratelli o delle sorelle.

Il certificato della Giunta comunale deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone sopraindicate sia iscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte mobiliari o fondiarie, o se percepisca stipendio e in che misura, e in caso affermativo, quale sia il suo stato di famiglia.

4. Certificato di vaccinazione;

5. Certificato medico, da cui risulti che l'orfana è sana di mente, di buona costituzione fisica ed esente da imperfezioni organiche;

6. Stato di servizio dei genitori insegnanti;

7. Attestato, in forma legale, degli studî fatti da cui risulti che la concorrente è istruita in ragione dell'età. Perchè una giovanetta si trovi quanto all'istruzione in relazione col disposto dell'articolo 37 del regolamento dell'istituto, il quale prescrive che la permanenza in collegio delle alunne non potrà protrarsi oltre l'anno scolastico, in cui l'alunna compie il 19° anno d'età, dovrà essere fornita di uno dei seguenti attestati:

A 11 anni compiuti, o che si compiono prima del 1° ottobre, del certificato di licenza elementare, o di compimento, o per lo meno di quello di promozione alla quinta classe.

A 10 anni compiuti, del certificato di proscioglimento.

A 9 anni compiuti, del certificato di promozione alla terza classe.

A 8 anni compiuti, del certificato di promozione alla seconda classe.

A 7 anni la concorrente può anche essere analfabeta.

I certificati di compimento, di licenza, di proscioglimento debbono essere presentati nelle forme prescritte dal regolamento; quelli di promozione dovranno essere rilasciati dai sindaci, e indicare i voti riportati negli esami, altrimenti non saranno ritenuti validi.

Il grado di istruzione indicato per ciascun anno di età è il minimo che si possa esigere, e, a parità di condizioni, saranno preferite coloro che hanno rispettivamente una istruzione superiore.

Per il conferimento dei posti suddetti, a parità di condizioni economiche, avranno la preferenza:

1. Le orfane di padre e di madre ambedue maestri elementari;
2. Le orfane di madre o di padre, dei quali uno sia stato insegnante elementare;
3. Le orfane di madre maestra elementare;
4. Le orfane di padre maestro elementare;
5. Le orfane di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti l'insegnamento;
6. Le figlie di insegnanti divenuti inabili o inabilitati.

I posti che risulteranno vacanti nella categoria di quelli istituiti a favore di maestri elementari che hanno numerosa prole, saranno conferiti avuto riguardo unicamente alle ristrette condizioni economiche.

Coloro che intendono concorrere a tali posti, dovranno esplicitamente dichiararlo nella loro domanda.

Le famiglie delle fanciulle prescelte al godimento dei posti di concessione governativa, dovranno obbligarsi presso il collegio, prestando valida e legale garanzia, a provvedere il corredo prescritto dal regolamento, parte del quale corredo è fornito dal collegio verso il corrispettivo di L. 60, da depositare all'atto dell'ammissione dell'alunna nell'Istituto.

Non saranno prese in considerazione se non le domande corredate da tutti i documenti sopraindicati.

Nel caso d'indigenza, attestata dal sindaco, la domanda di ammissione al concorso e i certificati richiesti, potranno essere presentati in carta libera.

Roma, 7 luglio 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il trattato d'arbitrato, firmato fra l'Inghilterra e la Germania, continua ad essere largamente commentato dalla stampa dei due paesi.

I giornali inglesi, che sulle prime avevano fatto il viso arcigno, parlando del trattato con molta freddezza, ora cominciano a cambiar tono e quelli del partito liberale esprimono senza riserve la loro soddisfazione, considerando che il trattato contribuisce a consolidare la pace europea.

All'incontro, i giornali ministeriali si mostrano assai riservati ed approfittano di questa occasione per mettere in rilievo l'attività crescente della Germania, in concorrenza col commercio inglese. Specialmente i giornali del pomeriggio usano modi accentuati.

La *Saint-James Gazette* dice che il trattato non ha il significato che hanno i trattati analoghi conclusi con la Francia e con l'Italia. Il trattato anglo-francese ed anglo-italiano erano naturalissimi, dati i rapporti fra i tre grandi popoli liberali, che si comprendono e si stimano a vicenda. Il trattato odierno anglo-tedesco è soltanto uno strumento diplomatico che non può essere interpretato nello stesso modo, perchè la Germania e l'Inghilterra saranno sempre due paesi rivali.

La *Pall Mall Gazette* dichiara che è impossibile creare un'intesa cordiale fra la Germania e l'Inghilterra, come esiste attualmente tra la Francia e l'Inghilterra, perchè il popolo inglese e quello tedesco non hanno reciproca fiducia.

I giornali tedeschi fanno commenti d'indole differente a seconda del punto di vista da cui veggono l'accordo ; sono però unanimi nel darvi uno speciale valore per il momento politico che sta attraversando l'Europa.

Un interessante articolo è pubblicato in proposito dal *Berliner Tageblatt*. Esso deplora che gli arbitrati siano ancora chimerici e debbano restringersi, per essere effettivi, solo a poche questioni di natura giudiziaria. « Tuttavia – dice il giornale – l'accordo potrà prestare utili servizî nel momento attuale, in cui pendono importanti questioni commerciali, quali l'esportazione tedesca nelle colonie inglesi, specialmente nel Canadà, e la rinnovazione nel trattato commerciale con l' Inghilterra. Il presente accordo costituisce virtualmente, da parte dell' Inghilterra, una sconfessione del ciamberlanismo e una garanzia della continuazione della politica del libero scambio, così preziosa per la Germania. Esso dovette seguire quelli con l' Italia e la Francia, perchè i rapporti anglo-tedeschi finora erano alquanto tesi ; ma la visita di Edoardo VII a Kiel valse però a dissipare gli antagonismi ». Il giornale conchiude augurandosi che l'accordo non rimanga soltanto una bella idea, ma venga effettivamente messo in pratica. « Allora tutti, anche fuori della Germania, si rallegreranno per il miglioramento delle relazioni delle due Potenze ».

* * *

Alle rimostranze fatte al Governo ottomano dal patriarca armeno gregoriano sui massacri avvenuti in Armenia, la Sublime Porta ha risposto dichiarando che le responsabilità degli avvenimenti di Mouch e di Sassun sono da addebitarsi agli armeni, i quali sono responsabili di tutte le violenze commesse. Inoltre la Porta dichiara di ritenere corretta l'attitudine delle autorità civili e militari locali e soggiunge che l'iniziativa di accusare i funzionari governativi è incompatibile colla devozione al trono ed al paese.

Malgrado questa risposta è da credere che la Sublime Porta sarà pure costretta, dall'attitudine delle Potenze europee, a trovar modo perchè i massacri, che ad ogni poco si verificano in Armenia, non abbiano più ad avverarsi per il futuro ; ed un dispaccio da Costantinopoli dice che l'ambasciatore di Russia presentò alla Porta un progetto di riforme per i distretti d'Anatolia, abitati da armeni, concordato con i suoi colleghi di Francia e d'Inghilterra per iniziativa della Francia. La Porta si è riservata di studiare il progetto e dare il suo parere.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dai generali Brusati e Ponzio-Vaglia, si è recato stamane, alle ore 7,30, nella località denominata Spessa Superiore (confini di Cavallermaggiore), ove si trovavano schierate due compagnie del 77° reggimento fanteria distaccate a Racconigi, un battaglione del 31° fanteria distaccato a Savigliano, tre squadroni del 14° reggimento cavalleggeri *Alessandria* di stanza a Saluzzo e tre squadroni del 7° reggimento lancieri *Milano* di stanza a Savigliano.

S. M. il Re ha passato in rivista queste truppe, indi ha assistito al loro sfilamento e ad alcune manovre di fanteria.

Il Re ha offerto un rinfresco agli ufficiali ed una colazione ai soldati ed è quindi ritornato a Racconigi alle ore 9,20.

L'*Agenzia Stefani* ha da Rio Janeiro, 14:

« La Legazione del Brasile presso il Re d'Italia fu incaricata di rimettere al Ministro degli esteri italiano una lettera autografa del Presidente della Repubblica, dott. Rodrigues Alves, diretta a Re Vittorio Emanuele, con cui lo ringrazia del lodo emesso nella vertenza per i confini fra il Brasile e la Guiana inglese ».

All'Ambasciata di Francia. — Ieri la colonia francese in Roma si riuniva nelle persone delle più cospicue sue individualità a palazzo Farnese, nei locali dell'Ambasciata per la ricorrenza della festa nazionale di Francia.

In assenza dell'Ambasciatore Barrère, essa fu ricevuta dal Consigliere d'Ambasciata sig. Albert Legrand.

Il Presidente della Camera di commercio francese, sig. Martel, pronunciò un discorso a nome della colonia francese.

Il sig. Legrand diede lettura del seguente dispaccio inviatogli dall'Ambasciatore Barrère da Camaldoli.

« Non posso, come avrei voluto, espormi senza inconvenienti al gran caldo all'indomani di un cura per venire a celebrare coi miei compatriotti la festa nazionale. Nessuno è meglio adatto di voi, mio fedele collaboratore ed amico, per esprimere loro i miei

sentimenti, per ricordare il grande avvenimento storico che ha messo il suggello alle relazioni di amicizia fra le due grandi Nazioni latine e per rendere omaggio al Presidente della Repubblica ed a S. M. il Re d'Italia che hanno così potentemente contribuito per parte loro a questo memorabile risultato ».

Indi pronunciò un breve discorso, in cui ricordò con sentite parole « le giornate memorabili, le giornate di entusiasmo che noi abbiamo vissuto qualche mese fa, quando il Presidente della Repubblica, fra le acclamazioni di un intero popolo, è venuto a suggellare a Roma il patto d'amicizia tra la Francia e l'Italia. Ed il nostro Ambasciatore vi avrebbe ripetuto quale alto significato abbia quest'opera di riconciliazione fraterna, alla quale egli ha dato tutto il suo cuore e della quale egli ha avuto la rara gioia di vedere il coronamento ».

« Sono questi avvenimenti e ricordi che rimarranno così profondamente scolpiti nella memoria e nel cuore delle due grandi democrazie latine, che nulla ormai potrebbe cancellarli ».

Concluse tra vive approvazioni invitando i presenti a bere alla grandezza ed alla prosperità della Francia e dell'Italia, alla salute del venerato presidente della Repubblica francese e degli augusti Sovrani di questo paese.

Il signor Legrand ricevette anche una rappresentanza della Società italo-francese, con a capo il gen. Pittaluga, che pronunciò un breve discorso, bene augurando dell'amicizia italo-francese.

Gli rispose il signor Legrand, ringraziandolo dei sentimenti espressigli.

Cortesie franco-italiane. — Il Comitato della gara del Tiro a segno, a Lione, ha offerto un banchetto in onore dei tiratori e delle rappresentanze estere.

Raymond, presidente del Comitato, espresse augurî e felicitazioni al console italiano, Perraud, e brindò, vivamente applaudito, all'esercito francese ed all'unione delle Società di tiro a segno francesi ed estere. Venne quindi suonata la *Marsigliese*, che fu ascoltata in piedi da tutti i presenti.

Il console d'Italia rispose ringraziando ed annunziò che l'Italia ha destinato una medaglia d'oro all'ottavo Congresso internazionale di tiro francese. Questa è una prova, soggiunse il console, del vivo interesse e della simpatia che il Re Vittorio Emanuele III ha per la Francia.

Il console ringraziò infine il Comitato par le accoglienze calorose e cordiali fatte agli italiani.

Il discorso del console fu vivamente applaudito.

Prese indi la parola Franzoni di Brescia, il quale ricordò che dal suo paese si scorge il campo di battaglia di Solferino, ove le armi francesi combatterono per l'indipendenza d'Italia e brindò al valoroso esercito francese.

Il presidente Raymond allora si alzò in piedi e gridò: *Viva l'esercito italiano!*

Questo grido fu ripetuto entusiasticamente da tutti i presenti.

Il primo treno sulla linea del Sempione. — Ieri, alle 5, come informa un telegramma da Domodossola, il primo treno della ferrovia del Sempione, è arrivato all'imboccatura della galleria. Gli operai che lavorano a questa e una grande folla hanno accolto il treno inaugurale con una entusiastica dimostrazione.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Domenica, 17 corrente, alle ore 10, avrà luogo la solenne distribuzione dei premî agli allievi segnalatisi nello studio. Vi interverranno le autorità.

Marina militare. — La R. nave *Euridice* è giunta ieri a Suda.

Marina mercantile. — Il 12 corrente è partito da Hong-Kong per Bombay il piroscafo *Ischia*, della N. G. I., e da New-York per Napoli e Genova il *Città di Napoli*, della Veloce. Da Montevideo è partito per Genova il *Città di Genova*, della stessa Società. A New-York è giunto il *Prinzessin Irene, del* N. Ll.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SIMLA, 14. — La spedizione inglese si metterà domani in marcia per Lhassa, dove deve giungere il 5 agosto prossimo.

CLARES, 14. — La malattia dell'ex-presidente Krüger è durata solo pochi giorni.

Fino a sabato egli attese alle sue occupazioni abituali, conversando colle persone della famiglia, leggendo e passeggiando. Domenica si sentì indisposto; le forze declinarono rapidamente e stanotte egli soccombette ad una polmonite.

Si crede che Krüger abbia espresso il desiderio di essere sepolto nel Transvaal; a tale scopo si chiederà l'autorizzazione al Governo inglese, e, se non si ottenesse, verrebbe sepolto in Olanda.

Provvisoriamente la salma sarà inumata a Clarens.

PARIGI, 14. — Stamane, alle ore 8 ha avuto luogo la rivista a Longchamps. La giornata è splendida e calda.

Il presidente della Repubblica, Loubet, si recò a prendere il bey di Tunisi all'*Elisée Palace* e con esso si diresse a Longchamps: il corteo vi giunse alle ore 8 precise. Le tribune erano gremite; la folla era enorme.

Il presidente Loubet ed il bey furono acclamati lungo tutto il percorso: giunti sul campo essi furono ricevuti dal Ministro della guerra, generale Andrè, dallo Stato Maggiore e dagli addetti militari esteri.

Indi il presidente della repubblica ed il bey, in vettura, percorsero il fronte delle truppe e si diressero alla tribuna presidenziale per assistere allo sfilamento delle truppe, che ebbe luogo con notevole precisione.

Terminato lo sfilamento, vi fu una carica finale della cavalleria di contro alle tribune che ottenne il solito grande successo. Il campo della rivista presentava un colpo d'occhio stupendo.

L'ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, assistette alla rivista dalla tribuna presidenziale, vicino al presidente del Senato, Fallières. Il ministro della guerra, generale André, si recò nella tribuna presidenziale a salutare il presidente della Repubblica ed il bey di Tunisi, che furono lungamente acclamati.

Terminata la rivista, il presidente Loubet ed il bey risalirono in vettura e ritornarono a Parigi.

TOKIO, 14. — Si annunzia che i giapponesi hanno occupato Inkeu senza incontrare resistenza.

TOKIO, 14. — Due incrociatori e quattro torpediniere della divisione navale di Vladivostock sono stati veduti mercoledì al largo di Yezo.

COSTANTINOPOLI, 14. — Le ambasciate estere hanno protestato, con Note identiche, presso la Sublime Porta contro l'applicazione della legge sul bollo ai sudditi esteri.

CE-FU, 14 (ore 8 del mattino). — Secondo informazioni giunte da New-Chuang è stata combattuta una battaglia tra Kai-ping e Ta-chi-chao.

CHICAGO, 14. — A Glenwood vi è stato uno scontro fra un treno di piacere ed un treno merci.

Vi sono stati 18 morti e 63 feriti.

PIETROBURGO, 14. — L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Haicheng, in data 13 corr.: Vi è stato un combattimento brillante, sostenuto da un distaccamento del generale Mitchenko, al sud presso i Monti Neri.

I giapponesi fortificano le loro posizioni ad otto *verste* da Ta-chi-chao.

Il caldo raggiunge i 55° centigradi; lo spirito delle truppe è particolarmente elevato, in seguito alle notizie di un assalto contro Port Arthur da parte dei giapponesi respinto.

PIETROBURGO, 14. — Lo Czar ed il Granduca ereditario visitarono ieri Slatust ed Ufa, ed oggi Samara. In tutte queste città l'Imperatore passò in rivista le truppe che partono per la guerra, benedicendo le loro immagini sacre.

PIETROBURGO, 14. — Un telegramma ufficiale del generale Sakharoff allo Stato maggiore generale, in data 13 corr., dice:

A New-Chuang il 12 luglio non fu segnalato alcun cambiamento nel raggio sud. Pattuglie nemiche apparvero ad ovest della ferrovia, ma si ritirarono vedendo le nostre pattuglie. Due *sotnie* di cosacchi, comandate dal capitano Garbunow, inviate sulla strada da Hai-cheng ad Inkeu, attraverso il fiume Lan-chi-chao, constatarono che sulla linea da Suliayk a Ta-va-gui ed a Lang-to-han e più al nord si trovano pattuglie giapponesi, composte di circa uno squadrone di cavalleria ciascuna. Lang-to-han, posto principale delle guardie nemiche, si trova ad un chilometro al nord della linea da Ma-ku-ne-pudza a Tchoa-tun. Un distaccamento occupa Ponzoi-san-joi-mi e Ta-van-gui. Questo distaccamento è composto di tre specie di truppe. Alla foce del Nan-ta-khé un'altra pattuglia scorse due battaglioni giapponesi di fanteria che vi stazionavano.

Secondo i cinesi i battelli scaricavano provvigioni. La notte dall'11 al 12 luglio è passata calma.

Il mattino colpi di fucile furono uditi nella valle del fiume Tsin-sa-khè, affluente di destra del Nan-ta-khè. I giapponesi presero l'offensiva.

Uno scambio di colpi di fucile si impegnò contro le nostre truppe di avanguardia.

Alle 9 del mattino un fuoco di artiglieria fu aperto contro le batterie nemiche che occupavano il passaggio presso Musn.

Verso le 12 1[4 i giapponesi si avanzarono verso Vei-tza-iu, dopo di avere inviato una catena di truppe contro Ku-tai-tza e Koh-ihu, posizione al sud-est di Vei-tza-iu, una batteria cannoneggiò il passaggio di fronte a Tchu-dia-hou.

Verso l'una del pomeriggio una compagnia di truppe giapponesi occupò Ka-schi-hou.

Simultaneamente il nemico aprì un fuoco di salve dalle colline al sud-est di Ta-sun-zai contro le nostre truppe di avanguardia Si constatò, mediante ricognizioni, che due reggimenti di fanteria giapponesi, con due batterie e con due o tre squadroni di cavalleria, operavano in quella direzione.

Un reggimento, insieme ad una batteria, si trova a Khuan-sun-live, avendo le sue avanguardie a Ta-sun-zai; un altro reggimento occupa, insieme ad una batteria, una linea che va da Ka-schi-hou a Vei-tza-iu, tenendo le sue avanguardie a Mo-mu-hai.

Dall'alba del 12 corr., tre cosacchi, che erano penetrati al di là del passo verso Mu-hai, scoprirono in una trincea 16 cannoni e 11 compagnie di fanteria con cavalleria.

Le truppe di fanteria erano disposte in avanti.

Alcune pattuglie dirette a est di Siu-hou incontrarono due compagnie giapponesi. Un cosacco rimase ferito, un altro disparve. Queste pattuglie esploravano da vicino gli sbocchi della valle verso Khum-diai.

Una compagnia giapponese impegnò un fuoco di fucileria presso Tzao-tziao-un con un distaccamento di cacciatori russi ed una *sotnia* di cosacchi.

I giapponesi si ammassarono lungo la strada verso Tan-tchiu ed operarono attivamente nelle gole.

Fin dalla mattina del 13 si udivano colpi di cannone dalla parte di Guti-dza.

Un distaccamento russo operò, la notte del 12, una ricognizione con truppe di rinforzo in direzione di Da-ling e constatò che il nemico occupava con notevoli forze una posizione avanzata presso Siao-gu-schu e concentrava un distaccamento abbastanza notevole a Sun-to-za, avanti al passo di Da-ling.

Un gruppo di esploratori, formato da cacciatori a cavallo, fu circondato sulla grande strada a sud di Siao-gu-schu da una compagnia giapponese, ma si aprì il passo avendo un morto e tre feriti.

Una ricognizione condotta dal *capo-sotnia*, Gorohow, nei dintorni di Sin-hu, conferma il movimento di un distaccamento nemico abbastanza forte da Sia-klhoe-tan verso Ma-ho-mu.

Non si segnala alcun mutamento nel passo di Kharbin.

Secondo quanto attestano quasi tutti i distaccamenti, durante le ricognizioni i giapponesi vestono abiti cinesi, e portano cappelli di paglia cinese. Si è notato pure che i loro posti isolati e gli esploratori si nascondono con rami d'albero tagliati.

All'est di Liao-yang tutto è tranquillo.

Un distaccamento dell'avanguardia giapponese occupa il villaggio di Tan-tes, a trenta chilometri a sud di Tka-vu-an.

La mattina del 13 corrente vi fu uno scambio di fucilate fra un'ala della nostra avanguardia ed un distaccamento di esploratori giapponesi, forte di una compagnia e mezzo e di mezzo squadrone, a Lidi-pudza, sulla strada a cinque chilometri da Tkha-vu-an. Non avemmo alcuna perdita, i giapponesi perdettero una diecina fra morti e feriti, di cui facemmo un ufficiale ed un soldato prigionieri.

I tiragliatori russi si impadronirono dei fucili e delle munizioni dei giapponesi.

Distaccamenti nemici si trovano in direzione nord verso Sai-ma-tsè, e si ritirarono il 12 corrente da Tzia-tchiaua e da Liao-syra, su queste strade, ai passi di Fen-schu-bin e Si-hu-lin, ciascuno a venti chilometri da Sai-ma-tsa, in direzione nord-nord-est.

LONDRA, 15. — *Camera dei lordi.* — Si approva un *bill* per regolare l'applicazione della Convenzione intesa ad impedire la diffusione della peste a bordo delle navi.

Si approva pure in terza lettura il progetto di legge che prescrive l'applicazione di marchi speciali sulle argenterie estere.

Indi la Camera si aggiorna.

CE-FU, 14. — Si annunzia che i giapponesi hanno catturato stamane a 10 miglia a nord di Ce-fu il vapore inglese *Hsiping*, della Compagnia delle Miniere della Cina, che aveva lasciato Shanghai l'8 corrente, perchè avrebbe avuto a bordo contrabbando di guerra.

TANGERI, 15. — Mohamed-el-Tores ha rilasciato tutti i prigionieri della tribù di Anghera, ciò che diminuisce il pericolo che gli europei vengano catturati. Mohamed-el-Tores ha inoltre informato la legazione inglese che gli Anghera avrebbero, nella nottata, assolito il corrispondente del *Times*, Harris. Quaranta soldati sono stati messi a guardia della casa abitata da Harris ed altri cinquanta sono stati incaricati della difesa della sua persona.

PIETROBURGO, 15. — A Samara, lo Czar, rivolgendosi al maresciallo della nobiltà, disse che non dubitava punto del desiderio della nobiltà di sacrificarsi per la patria.

LONDRA, 15. — *Camera dei Comuni.* — Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che il Governo non ha ricevuto alcuna informazione ufficiale circa il passaggio dei Dardanelli da parte di un incrociatore russo armato, battendo bandiera commerciale, ed ha soltanto saputo che due vapori inglesi sono stati catturati nel Mar Rosso; si sta procedendo attualmente ad un'inchiesta in proposito.

Un deputato chiede se il *Foreign Office* sia stato informato delle inquietudini cagionate al commercio inglese a Funchal (Madera) dalle concessioni accordate ad un sindacato tedesco per la costruzione di un *sanatorium*, e se il Governo inglese, tenendo conto del fatto che i capitali inglesi sono stati i principali fattori dello sviluppo di Madera come stazione climatica prenderà le misure necessarie per assicurare agli interessi inglesi parità di trattamento per ciò che concerne le esenzioni, ovvero i privilegi accordati ai sudditi di altre potenze.

Il sottosegretario di Stato parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, risponde che il Governo studia questo affare con cura e che il ministro inglese a Lisbona ha avuto assicurazione verbale che nessun interesse inglese esistente a Funchal sarebbe leso.

Il Ministro della Guerra, sir Arnold Forster, dice che l'esercito ha bisogno di una riforma dal punto di vista del numero e della qualità. Esso non è organizzato scientificamente per la guerra. Gran parte dell'esercito in piede di pace sarebbe incapace di pre-

star servizio in tempo di guerra. Esso costa troppo e bisogna rimediare ai suoi difetti.

Si è organizzato a tale scopo un comitato di difesa e si è raddoppiato il servizio di informazioni, si fanno grandi progressi per la riorganizzazione del Ministero della Guerra.

La guerra del Sud Africa fu una lezione e dimostra che l'esercito inglese non era preparato poichè, quantunque sia assai costoso, gli occorrono sei settimane per mettere una forza utile in campagna. Colla mobilizzazione dei riservisti si prendono dei borghesi e si mettono nelle caserme e nelle colonne, ciò che costituisce un cattivo sistema per loro e per l'esercito.

Bisogna mettere fine al servizio militare di tre anni. Gli uomini non rinnovano la ferma in numero sufficiente. Mancano ufficiali sufficientemente preparati. Le forze ausiliarie sono in stato poco soddisfacente. Mancano nelle milizie 35,000 uomini.

Il ventisette per cento dei militi non sono ventenni.

L'inchiesta preliminare provò che questa milizia, che costa duecento milioni, è incapace di entrare in campagna pel servizio del paese.

Quanto ai volontari tre quarti di loro non hanno la salute che si richiede per prender parte alle operazioni attive.

Gli ufficiali non hanno tutti un sufficiente grado d'istruzione; gli uomini non sono abbastanza esercitati, infine con questi difetti di organizzazione i volontari non si trovano in grado di essere opposti ad un esercito regolare.

L'oratore prosegue: All'Inghilterra abbisogna un esercito attivo ed una riserva il cui effettivo non superi i bisogni della difesa dell'impero. L'esercito e la marina britannici comprendono attualmente per la difesa dell'impero 1,040,000 uomini. Questo numero è troppo grande.

Non bisogna pensare al servizio obbligatorio perchè esso aumenterebbe troppo le spese. Un forte esercito non occorre in tempo di pace all'Inghilterra.

L'oratore propone la soppressione graduale di quattordici battaglioni. Ciascun battaglione dell'esercito attivo dovrà essere composto di 500 uomini. Quattrocento uomini faranno soltanto due anni di servizio. Ogni battaglione avrà venti ufficiali.

Le caserme debbono essere migliorate; bisogna formare una riserva d'artiglieria; al campo di Aldershot vi debbono essere 15,000 artiglieri sempre pronti ad entrare in campagna. Il numero dei reggimenti di cavalleria non sarà cambiato. Bisogna elevare il grado d'istruzione delle milizie come pure quello della fanteria di linea.

I volontari dovranno sottoporsi agli stessi sacrifici della fanteria di linea.

Infine il ministro propone che al servizio triennale venga sostituito il servizio attivo biennale e che si stabilisca un periodo generale di servizio di otto anni e mezzo. Egli non può permettere la riduzione immediata delle spese: questa riduzione comincerà dopo l'applicazione del nuovo sistema.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 14 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	760,25.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 33°,0. minimo 20°.0.
Pioggia in 24 ore	—

14 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 772 in Polonia, minima di 754 al NW dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mill.; temperatura in molti luoghi diminuita, specialmente sul versante Adriatico.

Barometro: massimo a 766 all'estremo nord, minimo a 764 al SE.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo vario sull'Italia superiore, sereno altrove; alcuni temporali sparsi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 9	22 4
Genova	coperto	—	28 9	21 0
Massa Carrara	1/2 coperto	calmo	30 8	23 0
Cuneo	coperto	—	28 2	17 5
Torino	coperto	—	26 4	20 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	29 8	24 4
Domodossola	3/4 coperto	—	27 5	16 6
Pavia	coperto	—	29 8	20 8
Milano	coperto	—	30 8	20 3
Sondrio	coperto	—	25 6	18 3
Bergamo	coperto	—	26 0	15 0
Brescia	piovoso	—	30 0	19 8
Cremona	coperto	—	27 4	20 4
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	26 3	21 0
Belluno	3/4 coperto	—	25 4	18 3
Udine	1/4 coperto	—	27 0	21 3
Treviso	3/4 coperto	—	23 8	19 8
Venezia	coperto	legg. mosso	24 5	20 4
Padova	coperto	—	24 3	20 8
Rovigo	3/4 coperto	—	26 3	19 7
Piacenza	coperto	—	27 3	20 1
Parma	1/2 coperto	—	26 6	20 8
Reggio Emilia	coperto	—	27 0	21 0
Modena	coperto	—	27 4	19 2
Ferrara	coperto	—	27 1	21 6
Bologna	3/4 coperto	—	26 8	21 3
Ravenna	3/4 coperto	—	27 0	18 1
Forlì	3/4 coperto	—	30 0	21 2
Pesaro	coperto	calmo	28 1	20 8
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	27 4	22 0
Urbino	coperto	—	28 1	18 8
Macerata	1/4 coperto	—	30 1	18 9
Ascoli Piceno	sereno	—	31 5	19 0
Perugia	1/2 coperto	—	32 0	18 0
Camerino	1/4 coperto	—	28 8	15 0
Lucca	1/2 coperto	—	32 4	22 1
Pisa	1/2 coperto	—	31 2	21 5
Livorno	1/2 coperto	mosso	31 4	22 5
Firenze	coperto	—	34 3	21 8
Arezzo	coperto	—	33 8	18 8
Siena	1/2 coperto	—	32 0	20 3
Grosseto	1/4 coperto	—	33 0	21 4
Roma	sereno	—	33 1	20 0
Teramo	sereno	—	30 6	19 4
Chieti	sereno	—	27 8	15 0
Aquila	sereno	—	29 2	14 8
Agnone	sereno	—	27 6	17 0
Foggia	sereno	—	34 0	21 0
Bari	sereno	legg. mosso	28 2	21 8
Lecce	sereno	—	31 7	23 0
Caserta	sereno	—	35 0	22 3
Napoli	sereno	calmo	30 8	23 0
Benevento	sereno	—	33 0	17 5
Avellino	sereno	—	28 8	15 1
Caggiano	nebbioso	—	28 3	18 1
Potenza	sereno	—	27 0	16 7
Cosenza	sereno	—	31 2	20 6
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 1	15 0
Reggio Calabria	sereno	mosso	30 0	24 6
Trapani	sereno	legg. mosso	27 9	23 3
Palermo	sereno	calmo	32 4	19 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	34 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	26 0	16 2
Messina	sereno	calmo	31 2	24 3
Catania	sereno	calmo	31 7	22 4
Siracusa	sereno	legg. mosso	30 6	21 8
Cagliari	1/4 coperto	mosso	32 0	19 0
Sassari	sereno	—	31 6	22 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*